



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 281 dell'11 Giugno 2026

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2026/2027.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 Marzo 2026, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. **299** del **10/02/2026** della L.N.D. che si allega al presente Comunicato Ufficiale per l'informativa relativa alle **Fasi Nazionali**), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2026/2027, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2008 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 e 1° Gennaio 2008 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2006 e 1° Gennaio 2007 (Promozione).
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1 2007	1 2008
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1 2007	1 2008
PROMOZIONE	1 2006	1 2007
COPPA ITALIA PROMOZIONE (Fase Reg.)	1 2006	1 2007

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE 236/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.

1. Accordi preliminari

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 delle NOIF

I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;

dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;

dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 delle NOIF

Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:

a) *dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;*

b) *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;*

c) *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.

4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- b) *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
- b) *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;***
- b) ***dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

8. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).***

9. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovane di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie”, da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

11. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:

- entro il **30 settembre 2026**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro l'**8 febbraio 2027**, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).

Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro i termini di cui sopra - a società appartenente alla LND si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenienti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenienti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater* delle NOIF, i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quater* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

14. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;**
- **dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.**

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026;*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.*

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 20.00);*
- *dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).*

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- *dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;*
- *dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.*

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- *dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di Lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- *dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

l’inclusione in “lista di svincolo” di un/una calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

d) Art. 116 delle NOIF

In caso di ammissione della società della LND al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:

- *entro il **15 luglio 2026** (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).*

e) Art.117 delle NOIF

In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipartimento Interregionale LND, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:

- *dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al **30 giugno 2026**.*

A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND:

- *entro il **15 luglio 2026**.*

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- *dal **1° dicembre 2026** al **15 dicembre 2026**.*

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

15. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027** al **24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE 237/A DEL 27 MAGGIO 2026

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 aprile 2026;
- di intesa con i Vice Presidenti e sentiti i Presidenti delle componenti interessate;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2026/2027, di cui all'allegato A).

All. A)

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle NOIF.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle NOIF.

1. **Accordi preliminari**

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatori/giocatrici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal **14 maggio 2026** e fino al **25 giugno 2026**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **12 maggio 2027**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis*, delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 *bis* delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il **1° febbraio 2027**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al **1° febbraio 2027**. È fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle NOIF.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2027**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:

- a) ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- b) ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

L'accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- ***dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.***

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* e dall'art. 95, comma 2, delle NOIF.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

- a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extracomunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 *quinquies* delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.

Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2027**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- ***dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;***
- ***dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.***

b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Liste di svincolo:

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- ***dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2026**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- ***dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.***

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2027**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.

TERMINI E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI "GIOVANI"

- Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2026**.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal **14 maggio 2027 al 24 giugno 2027**.

Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 547/AA DELL'8 GIUGNO 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimo RIZZO, e della società A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo RIZZO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Cesario, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 64 del 30.4.2026 della Delegazione Provinciale di Lecce con il quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara Calimera – Polisportiva San Cesario disputata il 28.4.2026 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, a mezzo di un "post" pubblicato in data 1.5.2026 alle ore 10.14 sulla "pagina" della società denominata "Polisportiva San Cesario" del social network "facebook" nel quale è stato condiviso uno stralcio del Comunicato Ufficiale appena citato, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce;

A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, del C.G.S., in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Massimo Rizzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo RIZZO,
 - Società A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Rizzo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimo RIZZO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 487 DELL'8 GIUGNO 2026

GARE SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA

Si pubblica in allegato il Comunicato Ufficiale n. 487 dell'8 Giugno 2026 inerente all'oggetto.

2.2. CIRCOLARE N. 47 DELL'8 GIUGNO 2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

Oggetto - Contributi da Enti Pubblici (Regioni-Comuni-Province, CONI, FIGC, ecc.) e privati alle ASD e SSD- Contributi per l'ammodernamento degli impianti.

Si pubblica in allegato la Circolare n. 47 dell'08 Giugno 2026 inerente all'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

NORME GENERALI PROPEDEUTICHE relative alla Stagione Sportiva 2026/2027

Si invitano le Società associate ad aggiornare costantemente i propri dati di contatto (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) sul portale Anagrafe FIGC, utili alle attività federali in generale. Si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti:

- dati anagrafici e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa. Si rammenta, altresì, che **le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi**. In tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all' art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND);
- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Con riferimento a tutte le funzioni del portale Anagrafe FIGC, a disposizione delle Società Affiliate vi è il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (<https://anagrafefederale.figc.it>) dal menù a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

RASD (*Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute*)

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 (nelle allegare slide vi sono riassunti i dati salienti) e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/guidautente>.

ISTANZE DI AFFILIAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE - CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

CAMBIO DENOMINAZIONE, CAMBIO DI SEDE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D'AZIENDA

(n.b. prima di depositare le istanze contattare preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. ROSSIELLO 080.5699013)

Le Società avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2026/2027 e riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede sociale, fusione, scissione, conferimento d'azienda, a partire dal 10 giugno 2026 e fino al **15 luglio 2026**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Si rammenta che le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "**Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto**" sul portale Anagrafe Federale.

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 17, 18 e 20 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a supportotecnico@figc.it, oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

AFFILIAZIONI

(n.b. prima di depositare le domande di affiliazione preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. ROSSIELLO 080.5699013).

Per quanto concerne le domande di affiliazione relativamente alle nuove Associazioni, le stesse avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze **A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2026** apertura della nuova stagione sportiva.

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 15 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a supportotecnico@figc.it, oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

Allegati:

- Atto Costitutivo
- Statuto sociale
- Procedure collegate alle istanze ex artt.15,17,18 e 20 delle NOIF.

SOCIETÀ ESCLUSE

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto delle delibere adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in data 9/6/2026, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento della Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19, pubblicato sul C.U. n° 228 del 9.04.2026, esclude le Società **A.S.D. COPERTINO CALCIO** di Copertino e **A.S.D. AMICI DELLO SPORT** di Salve dalla Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19.

In ottemperanza a quanto stabilito dal **comma 3 dell'Art. 53 delle N.O.I.F.**, "qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa".

RISULTATI

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2026 - ULTIMA -

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	- BISCEGLIE A R.L.	0 - 2	(1) BRINDISI FOOTBALL CLUB	- LA BARI SPORTIVA	7 - 1 D
MOLFETTA CALCIO SSD ARL	- VIRTUS BISCEGLIE	6 - 6	GIGI ORLANDINI	- INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	2 - 3
UNIONE CALCIO	- NEW CARPEDIEM SPORT BARL	2 - 2	(2) LATIANO	- SOCCER TEAM FASANO	2 - 3
VIGOR TRANI CALCIO	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	1 - 2	POLIMNIA CALCIO	- REAL PUTIGNANO SSD A R.L.	2 - 4
Ha riposato.....	VIRTUS PALESE CALCIO		Ha riposato.....	OSTUNI CALCIO 24	
			(1) - disputata il 03/06/2026		
			(2) - disputata il 05/06/2026		
GIRONE C - 9 Giornata - A			GIRONE D - 9 Giornata - A		
GINOSA	- TARANTO 2025 SSD ARL	0 - 1	(1) A. TOMA MAGLIE	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	7 - 0 D
NOVELLINO CALCIO PULSANO	- SALESIANI LECCE	1 - 4	COPERTINO CALCIO	- ATLETICO RACALE	0 - 3 D
(1) SAVA CALCIO	- NOVOLI CALCIO 1942	4 - 2	LEVERANO FOOTBALL	- AMICI DELLO SPORT	3 - 0 D
SQUINZANO CALCIO 1913	- SAN GIORGIO CALCIO 2017	4 - 2	Ha riposato.....	FUTURA MONTERONI	
Ha riposato.....	SOCCER MASSAFRA 1963		Ha riposato.....	LUPIAE LECCE A.S.D.	
(1) - disputata il 04/06/2026			(1) - disputata il 03/06/2026		

COPPA PUGLIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Stagione Sportiva 2025/2026

CLASSIFICHE

GIRONE: A

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA					
Società	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF
1 S.S.D.BISCEGLIE A R.L.	21	8	7	1		18	7	11	0								
2 A.S.D.UNIONE CALCIO	15	8	4	1	3	19	15	4	0								
3 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	13	8	4	3	1	21	17	4	0	3	1	1			2	1	1
4 A.S.D.VIGOR TRANI CALCIO	13	8	4	3	1	21	17	4	0		1		1		1	2	1-
5 A.S.D.NEW CARPEDIEM SPORT BARLE	12	8	3	2	3	16	11	5	0								
6 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	11	8	3	3	2	18	16	2	0								
7 F.C.D.VIRTUS BISCEGLIE	8	8	2	4	2	22	26	4-	0								
8 MOLFETTA CALCIO SSD ARL	4	8	1	6	1	17	26	9-	0	3	1	1			6	1	5
9 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	4	8	1	6	1	10	27	17-	0		1		1		1	6	5-

La società S.S.D. BISCEGLIE A R.L. è ammessa alle Semifinali.

GIRONE: B

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA					
Società	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF
1 ASD.BSSOCCER TEAM FASANO	21	8	7	1		31	12	19	0								
2 REAL PUTIGNANO SSD A R.L.	16	8	5	2	1	27	21	6	0								
3 A.S.D.POLIMNIA CALCIO	14	8	4	2	2	23	13	10	0	1	1			1	2	2	
4 A.S.D.GIGI ORLANDINI	14	8	4	2	2	19	10	9	0	1	1			1	2	2	
5 A.S.D.LATIANO	12	8	4	4		16	29	13-	0	3	1	1			2	1	1
6 S.S.D.INVICIUS LAM ACCADEMY SRL	12	8	4	4		17	22	5-	0				1		1	2	1-
7 SRL BRINDISI FOOTBALL CLUB	9	8	3	5		17	17	0	0								
8 A.S.D.OSTUNI CALCIO 24	4	8	1	6	1	7	12	5-	0								
9 A.S.D.LA BARI SPORTIVA	2	8		6	2	11	32	21-	0								

La società ASD.BS SOCCER TEAM FASANO è ammessa alle Semifinali.

GIRONE: C

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA					
Società	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF
1 A.S.D.SAVA CALCIO	22	8	7		1	31	9	22	0								
2 A.S.D.NOVIOLI CALCIO 1942	18	8	6	2		31	16	15	0								
3 S.S. TARANTO 2025 SSD ARL	17	8	5	1	2	31	10	21	0								
4 A.S.D.SQUINZANO CALCIO 1913	13	8	4	3	1	25	22	3	0								
5 A.S.D.SALESIANI LECCE	11	8	3	3	2	19	27	8-	0								
6 A.S.D.GINOSA	9	8	3	5		19	26	7-	0								
7 A.S.D.SOCCER MASSAFRA 1963	6	8	2	6		20	31	11-	0	3	1	1			6	2	4
8 A.S.D.SAN GIORGIO CALCIO 2017	6	8	2	6		19	35	16-	0		1		1		2	6	4-
9 A.S.D.NOVELLINO CALCIO PULSANO	2	8		6	2	7	26	19-	0								

La società A.S.D. SAVA CALCIO è ammessa alle Semifinali.

GIRONE: D

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA					
Società	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF
1 A.S.D.A. TOMA MAGLIE	15	9	5			24		24	0								
2 P.G.S.LUPIAE LECCE A.S.D.	10	7	3	1	1	13	6	7	0								
3 A.S.D.ATLETICO RACALE	9	8	3	2		16	9	7	0								
4 A.S.D.FUTURA MONTERONI	4	8	1	3	1	6	17	11-	0								
5 S.S.D.LECCE SOCCER ACADEMY A RL	3	9	1	4		7	16	9-	0	3	1	1			4	1	3
6 A.S.D.LEVERANO FOOTBALL	3	8	1	4		6	24	18-	0		1		1		1	4	3-
7 A.S.D.COPERTINO CALCIO																	
8 A.S.D.TAURISANO 1939																	
9 S.S.D.KICK OFF ACADEMY A R.L.																	
10 A.S.D.AMICI DELLO SPORT																	

La società A.S.D. A. TOMA MAGLIE è ammessa alle Semifinali.

Preso atto delle Classifiche Ufficiali si riportano qui di seguito le Società vincenti il rispettivo girone:

- Girone A: S.S.D. BISCEGLIE A R.L.
- Girone B: ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
- Girone C: A.S.D. SAVA CALCIO
- Girone D: A.S.D. A. TOMA MAGLIE

In ottemperanza a quanto previsto all'interno del regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 228 del 09/04/26, si dispone quanto segue:

“SEMIFINALI”

ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI

PROGRAMMA GARE

Gara di **Lunedì 15 Giugno 2026** - ore **17.30** - (accordi Società interessate)

(*) SOCCER TEAM FASANO - BISCEGLIE A R.L. Campo c.p. "A. degli Ulivi e.a. di Fasano

(*) sorteggio effettuato dal Comitato Regionale Puglia

Gara di **Domenica 14 Giugno 2026** - ore **18.00** - (accordi Società interessate)

SAVA CALCIO - A. TOMA MAGLIE **Campo com. "C.Mazzotta" e.a. di S.Pancrazio Salentino**

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento dei **DUE Accoppiamenti eliminatori** le 4 società partecipanti alle SEMIFINALI si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società **con il maggior numero di punti in classifica al termine del proprio girone**. In caso di parità verrà effettuato il sorteggio da parte del Comitato Regionale Puglia.

Modalità Tecniche - gare unica - di solo andata

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si applicheranno le seguenti norme:

- **due tempi supplementari di 15 minuti cadauno;**

persistendo la parità:

- **effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.**

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Gaetano Anaclerio e con la collaborazione del Dott. Alessandro Monti, nella riunione del 09/06/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19 C11

GARE DEL 3/ 6/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/ 6/2026 BRINDISI FOOTBALL CLUB - LA BARI SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali, rilevato

- a) che la società LA BARI SPORTIVA iniziava la gara con 10 tesserati in distinta;
- b) che al minuto 25 del 2° tempo la medesima società rimaneva in campo con n. 6 tesserati;
- c) per tali motivazioni l'Arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;
- d) visti ed applicati gli artt. 10 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

DELIBERA

di comminare alla società LA BARI SPORTIVA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 7 - 1 in favore della società BRINDISI FOOTBALL CLUB quale miglior risultato conseguito sul campo.

GARE DEL 6/ 6/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/ 6/2026 COPERTINO CALCIO - ATLETICO RACALE

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali, rilevato

- a) che la Società COPERTINO CALCIO in data 2/6/2026 comunicava a mezzo mail al CR Puglia comunicava la rinuncia alla disputa della gara in oggetto;
- b) visti e applicati gli artt. 10 comma 1 CGS nonché il Regolamento della Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19 (Art. 10) pubblicato sul C.U.n.228 del 9/4/2026

DELIBERA

di comminare a carico della Società COPERTINO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Società ATLETICO RACALE.

Manda al CRP per quanto di sua competenza in ordine all'esclusione dalla Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19

Gara del 6/ 6/2026 LEVERANO FOOTBALL - AMICI DELLO SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali, rilevato

- a) che la Società AMICI DELLO SPORT in data 5/6/2026 comunicava a mezzo mail al CR Puglia comunicava la rinuncia alla disputa della gara in oggetto;
- b) visti e applicati gli artt. 10 comma 1 CGS nonchè il Regolamento della Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19 (Art. 10) pubblicato sul C.U. n. 228 del 9/4/2026

DELIBERA

di comminare a carico della Società AMICI DELLO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società LEVERANO FOOTBALL.

Manda al CRP per quanto di sua competenza in ordine all'esclusione dalla Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19

GARE DEL 3/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

LA BARI SPORTIVA

Vedi delibera.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 26/ 6/2026

LEO DONATO (LECCE SOCCER ACADEMY A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VELINO DIEGO (LECCE SOCCER ACADEMY A RL)

GARE DEL 4/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNO MATTEO (NOVOLI CALCIO 1942)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

VILLA DAVIDE (NOVOLI CALCIO 1942) MIRIZZI MAURO (SAVA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

NATALE DANIELE (NOVOLI CALCIO 1942)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

PERCIVALDI LUCIANO (SAVA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PARISI DAVIDE (NOVOLI CALCIO 1942)

DAGGIANO JACOPO (SAVA CALCIO)

GIANNUZZI ANDREA (SAVA CALCIO)

PINTO FRANCESCO (SAVA CALCIO)

SPATARO MICHELE (SAVA CALCIO)

GARE DEL 5/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 6/2026

ANTONUCCI SAVERIO (LATIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

RINI ANDREA (LATIANO)

Teneva condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

GARE DEL 6/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

AMICI DELLO SPORT

Vedi delibera.

COPERTINO CALCIO

Vedi delibera.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NOTARISTEFANO ENRICO (GINOSA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOCONSOLE RAFFAELE (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

Benche squalificato per 4 giornate, era presente in panchina per tutta la gara. (in prosecuzione di precedente squalifica).

III AMMONIZIONE DIFFIDA

LOCONSOLE RAFFAELE (MOLFETTA CALCIO SSD ARL)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MAZZARELLI GIOVANNI CARLO (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGIULLI DARIO (POLIMNIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

LEONETTI CRISTIAN (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

CLEMENTE ANGELO MATTIA (GINOSA)

LONGO MARCO (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)

TURE ROCCO (TARANTO 2025 SSD ARL)

FERRUCCI DOMINIQUE (VIRTUS BISCEGLIE)

CRISTELLA ALESSANDRO (GINOSA)

DALENA ALESSIO (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)

PEREZ GIOVANNI EMILIO (VIGOR TRANI CALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

ZAGARIA GIACOMO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

DI SANTO ANGELO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

VACCARO ANDREA (SAN GIORGIO CALCIO 2017)

MOSCELLI CHRISTIAN (VIGOR TRANI CALCIO)

CURCI ALESSANDRO (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

DIMAGGIO ROBERTO (SAN GIORGIO CALCIO 2017)

ANNIS RAFFAELE (SQUINZANO CALCIO 1913)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TRIGIANTE FABIANO (GINOSA)

LOCONTE CHRISTIAN (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)

CALIO DOMENICO (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)

DE ROSA GIOELE NATHAN (SALESIANI LECCE)

DE MATTEIS GABRIELE (SQUINZANO CALCIO 1913)

ZITOLI MARCO LUIGI (UNIONE CALCIO)

MASTRODONATO ANGELO (VIRTUS BISCEGLIE)

DELMEDICO MICHELE (INVICTUS LAM ACCADEMY SRL)

FILANNINO ANGELO MICHELE (NEW CARPEDIEM SPORT BARLE)

CILIBERTI ANDREA (REAL PUTIGNANO SSD A R.L.)

MERGOLA CRISTIAN (SALESIANI LECCE)

COLELLA FRANCESCO (TARANTO 2025 SSD ARL)

DI BENEDETTO EMANUEL (VIRTUS BISCEGLIE)

SIMONE GIUSEPPE (VIRTUS BISCEGLIE)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/06/2026.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11/06/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci